



COMUNE DI O T R A N T O

Provincia di Lecce

Assessorato alle Politiche Sociali

Regolamento

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E

PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1

Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di prestazioni socio assistenziali di competenza comunale, anche economiche, ordinarie e straordinarie, volte al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, rese nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 , dell'art 128 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dell'art. 2, comma 2 e 3, art. 6, comma 2 lett. b, art. 22 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla L.R. n. 19 del 10/7/2006 e s.m.i..

Si applicano, ai sensi dell'art. 25 della L. 328/2000, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 , ed al Regolamento attuativo DPCM n. 221/99, tenuto conto del disposto di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237.

Art. 2

Funzioni socio assistenziali di competenza comunale

Rientrano nelle competenze comunali le funzioni concernenti:

1. assistenza economica ordinaria e straordinaria;
2. assistenza domiciliare;
3. integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
4. assistenza alternativa al ricovero per anziani e disabili;
5. soggiorno vacanze per anziani;
6. assistenza abitativa;
7. contributi finalizzati agli interventi rivolti all'età scolare e prescolare.

Art. 3

Destinatari delle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni socio-assistenziali agevolate, volte al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, le famiglie, o le persone che vivono sole, residenti nel Comune di Otranto alla data della domanda e che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. Hanno diritto, inoltre, i cittadini residenti che si trovino nelle stesse condizioni appartenenti a Stati dell'Unione Europea, nonché agli Stati stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico di cui al D. Lgs

25/07/1998 n. 286. Ai profughi ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In tal senso, si terrà conto prioritariamente delle famiglie in cui siano presenti figli minori, o figli con **handicap** grave accertato, o componenti con disturbi accertati derivanti da patologia psichiatrica, da tossicodipendenza o da alcoolismo, o anziani non-autosufficienti o ragazze madri.

Costituiscono presupposti all'esercizio del diritto di cui al comma 1:

- a. la capienza complessiva del bilancio comunale e la disponibilità finanziaria specifica;
- b. l'ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore al doppio del minimo pensionistico INPS del 1° gennaio dell'anno interessato.
- c. il disagio sociale del nucleo familiare del richiedente accertato dall'Ufficio dei servizi sociali;
- d. la disponibilità specifica, da parte del singolo richiedente, e/o, nel caso di nucleo familiare, degli esercenti la potestà, o degli eventuali componenti ad essa non sottoposti, ad accogliere modalità e strumenti, volti al superamento della marginalità ed all'inclusione sociale, alternativi alle prestazioni economiche socio-assistenziali eventualmente proposti dal servizio sociale del Comune;
- e. la non fruizione, da parte del nucleo familiare, di ricoveri o affidamenti dei propri figli a strutture di accoglienza per minori, residenziali o a ciclo diurno con rette a carico del Comune, o dei propri anziani, in strutture residenziali, con integrazione rette a carico del Comune;
- f. la disponibilità degli esercenti la potestà, nel caso di nucleo familiare con figli minori, a favorire e non ostacolare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di questi ultimi.

Art.4

Organo competente

La Giunta Comunale prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, predispone il piano degli interventi con la relativa dotazione finanziaria

Dopo la sua approvazione, la Giunta affida il piano, per l'esecuzione, al Responsabile del Settore. Il piano costituisce parte integrante del P.E.G.

CAPO II

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Art. 5

Definizione e modalità di erogazione

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio socio-economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare . La prestazione economica "una tantum", in misura comunque non superiore ad €. 1.000,00, va intesa come contributo alle spese sostenute e documentate in caso di:

- spese di viaggio e soggiorno per ospedalizzazione o visite specialistiche in altre Regioni od all'Estero;
- spese farmaceutiche prolungate non coperte dal S.S.N. corredate da certificato medico attestante la diagnosi dell'interessato con le prescrizioni mediche dei farmaci richiesti ed i fustelli e le ricevute di pagamento, nonché fatture attestanti il pagamento di esami di laboratorio e prestazioni specialistiche effettuate. In alternativa, ricorrendo le condizioni, il Comune potrà pagare direttamente al fornitore il costo dei farmaci e/o degli esami di laboratorio e prestazioni specialistiche.
- Spese per pagamento utenze gas, acqua, energia elettrica e canoni di locazione.
- L'erogazione del contributo sul canone di locazione è subordinata anche alla presentazione di regolare contratto di affitto registrato.
Tale contributo, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, potrà essere superiore ad € 1.000,00 e sarà determinato dalla Giunta Comunale.
- Di norma il contributo straordinario verrà erogato alla presentazione di fatture o ricevute. Quando i soggetti sono in grave stato d'indigenza è possibile predisporre una congrua anticipazione del contributo, con l'impegno di presentare successivamente la documentazione.

L'utente è tenuto a restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo nei casi in cui:

- non acceda al servizio
- non completi la documentazione entro 60 giorni dalla riscossione

L'ammontare del contributo è commisurato alla situazione complessiva del richiedente che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di ammissibilità e verrà determinato dall'Amministrazione in base alla gravità della situazione ed alla disponibilità economica del bilancio del Comune.

Coloro che beneficiano del contributo economico straordinario non possono ricevere altri contributi o sussidi nel corso dell'anno, salvo limitati casi eccezionali valutati in ragione di estrema gravità.

Art. 6

Domanda per contributo economico straordinario

La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere:

- a) le generalità del richiedente
- b) la firma del richiedente
- c) l'indicazione del numero di codice fiscale e il Comune del domicilio fiscale
- d) motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione del contributo economico straordinario.
- e) la documentazione attestante le spese sostenute e/o da sostenere.

Alla domanda si deve allegare, a pena di esclusione, l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità.

Art. 7

Criteri per l'assegnazione del contributo economico straordinario

Per accedere agli interventi assistenziali, si tiene conto della situazione economico - finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, della consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

I criteri per l'erogazione del contributo devono tenere conto dei seguenti punti:

- composizione del nucleo familiare (numero dei componenti, presenza di figli minori, portatori di handicap, ecc)
- abitazione (tipo, condizione e titolo di godimento)
- attività lavorativa (del capo famiglia e dei membri, tipo di attività e importo della retribuzione)
- condizioni di salute del capo famiglia e dei membri

Il contributo sarà proporzionale allo stato di bisogno complessivo risultante dall'istruttoria predisposta dal servizio sociale ed alla capacità contributiva dell'Ente.

E' necessario che il beneficiario abbia un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore al doppio del minimo pensionistico INPS del primo gennaio dell'anno interessato. In aggiunta all'ISEE, la condizione per l'ottenimento di contributi è data dal non possesso di autovetture superiori ai 1.500 cc e di natanti.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dal requisito economico. La valutazione tiene conto dei riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

Art. 8

Istruttoria delle domande

L'istanza per ricevere le prestazioni economiche socio-assistenziali è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di procedere all'erogazione della prestazione, il Servizio Sociale Comunale avvia una attenta istruttoria, anche attraverso visite domiciliari ed indagini sociali, funzionale alla migliore analisi e valutazione del bisogno, ed alla rilevazione delle risorse, individuali, familiari e sociali, esistenti e disponibili, oltre che alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale e/o di altre forze dell'ordine.

Il Servizio Sociale Comunale, verificata l'accogliibilità delle istanze, redige una relazione socio-economica riferita al richiedente e ne quantifica il beneficio economico.

Prima di procedere al pagamento o alla pubblicizzazione della graduatoria, gli atti istruttori devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta per le determinazioni conclusive

CAPO III

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 9

Finalità e destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare mira a favorire la permanenza dell'anziano o comunque della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita prevenendo, per quanto possibile, il ricorso all'istituzionalizzazione.

L'assistenza domiciliare si concretizza nell'erogazione di una serie integrata di prestazioni tese a garantire al beneficiario un'esistenza sicura ed autonoma all'interno del proprio domicilio.

Il servizio è rivolto a persone anziane in stato di bisogno che vivono sole oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria. Il servizio è rivolto anche a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità.

Tale servizio è attivato ad integrazione di analogo servizio erogato dall'Ambito Sociale di Zona, rivelatosi insufficiente a soddisfare le esigenze provenienti dal territorio comunale.

Tipologia di prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato formulato dall'assistente sociale tenendo conto del bisogno del richiedente e della rete delle risorse familiari e del volontariato presenti e/o attivabili e delle indicazioni del medico di base.

Il servizio può prevedere i seguenti interventi:

- **Aiuto domiciliare:** consiste in prestazioni, erogate da personale qualificato, di sostegno domestico alle persone non più autosufficienti quali ad esempio, il riordino della casa, la cura della persona, la preparazione dei pasti, il disbrigo di commissioni, l'aiuto al mantenimento di relazioni sociali. L'intervento sarà disposto caso per caso, per un massimo di dieci ore settimanali. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Consegna pasti a domicilio:** consiste nella consegna di pasti confezionati a persone non in grado di provvedere da sé alla propria alimentazione.

Ammissione al servizio

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando gli appositi modelli predisposti ed indicando il tipo d'intervento richiesto e le relative modalità. Alla domanda dovrà essere allegata:

- la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DLgs 109/98 con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al doppio del minimo

pensionistico INPS al 1° gennaio dell'anno interessato;

Per ciascuna situazione l'assistente sociale sottopone alla Giunta, per la sua approvazione, una relazione illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto.

La partecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare

I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA
ISEE sino ad € 18.000,00	€ 2,00 per ogni ora di effettiva prestazione
ISEE superiore a € 18.000,00	€ 4,00 per ogni ora di effettiva prestazione

La valutazione della condizione economica deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il servizio di assistenza domiciliare potrà essere svolto direttamente o mediante affidamento a soggetti qualificati.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 10

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o disabile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di cittadini che siano inseriti nella rete dei servizi sociosanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il cittadino con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 11

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire al cittadino anziano o disabile che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 12

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, il disabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, con indicazione della retta da pagare, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e successive modificazioni ed integrazioni con relativa attestazione ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare anagrafico dell'anziano o del disabile.

Il Servizio Sociale istruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano o dal disabile sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati parenti in linea collaterale.

Art. 13

Retta a carico dell'anziano o disabile

L'anziano o disabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di €. 5.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;

Art. 14

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad €. 15.000,00;
- b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili

- ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 15

Concorso dei parenti obbligati

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengono, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria verso il richiedente per garantirgli il ricovero.

I parenti parteciperanno alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano o dal disabile, nella misura del 50% della quota dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 16

Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano o disabile e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio, è ammesso ricorso alla Giunta Comunale entro dieci giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'articolo 17.

Art. 17

Ricorsi

In caso di mancata soddisfazione dell'istanza, ovvero di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, ha diritto di presentare ricorso, con istanza diretta al Sindaco, contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 30 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, il Sindaco, laddove ravvisi nel ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro i 30 gg. successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula al Sindaco una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi, nella prima seduta utile, la Giunta Comunale.

La decisione della Giunta sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

Art. 18

ASSISTENZA ALTERNATIVA AL RICOVERO

Il Comune di Otranto fornisce risposte ai problemi delle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti, fornendo un contributo economico a sostegno della responsabilità di cure domiciliari in situazioni di particolare gravità.

L'assistenza riguarda i genitori con figli disabili ed i figli di persone anziane. Gli interventi devono tenere conto delle difficoltà di organizzazione della vita domestica, di quelle legate all'attività lavorativa dei familiari, della fatica e del logoramento dei parenti sui quali grava l'onere dell'accudimento quotidiano, soprattutto quando essi stessi sono già coinvolti in un loro processo di invecchiamento ed in difficoltà di natura economica derivanti dalla necessità di fare fronte ad impegni onerosi e prolungati nel tempo.

L'assistenza alternativa al ricovero risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, dati i costi del ricovero in strutture protette e tende a favorire anche la coesione e l'affettività nel nucleo familiare.

L'entità dei contributi è determinata e dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità finanziarie.

Ammissione al servizio

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando gli appositi modelli predisposti ed indicando il tipo d'intervento richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata:

- la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DLgs 109/98;

Ogni domanda riguardante il contributo economico alternativo al ricovero, che dovrà essere accompagnata da una relazione dell'assistente sociale illustrante le finalità del servizio che si propone di erogare, sarà esaminata dalla Giunta Comunale la quale stabilirà il contributo una tantum per ogni singolo caso.

CAPO V

SOGGIORNO DI VACANZA PER ANZIANI

Art. 19

Definizione e finalità

Per soggiorno di vacanza si intende un periodo da trascorrere in un luogo diverso dalla normale dimora per evitare all'anziano processi di emarginazione, di isolamento psicologico e di declino fisico.

Il servizio inoltre si propone di stimolare nell'anziano la capacità associativa e di confronto con gli altri, di offrire cure adeguate al suo stato fisico e un periodo di tranquillità fuori dal suo contesto familiare.

Art.20

Ammissione al servizio

Possono partecipare al soggiorno gli anziani residenti nel Comune che abbiano raggiunto i limiti d'età previsti.

Gli anziani interessati al servizio dovranno inoltrare domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione:

- Stato di famiglia,
- Scheda sanitaria compilata dal medico curante,
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE

L'ammissione al servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe annualmente in bilancio dall'Amministrazione comunale. E' demandato alla Giunta Comunale l'onere di attivare il servizio e di stabilire annualmente i criteri di ammissione, il costo di partecipazione degli utenti, il limite di età, ecc.

CAPO VI

ASSISTENZA ABITATIVA

Art. 21

Definizione e finalità

Per garantire all'anziano le necessarie condizioni che gli consentano di rimanere nel proprio ambito familiare e sociale, nonché il diritto ad una esistenza dignitosa, il Comune eroga l'assistenza abitativa.

Gli interventi consistono in manutenzione e miglioramento dell'alloggio e fornitura in uso di idonee e necessarie suppellettili come: cucina, frigorifero, lavatrice, stufa, televisore ecc...

Art. 22

Ammissione al servizio

Possono usufruire del servizio di assistenza abitativa gli anziani residenti nel Comune proprietari o locatari dell'immobile oggetto del servizio. Per gli anziani che risultano locatari dell'abitazione, gli

interventi di assistenza abitativa riguarderanno solo la manutenzione ordinaria.

Gli interessati devono inoltrare domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione:

- Stato di famiglia
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione I.S.E.E.
- Documento attestante lo stato di invalidità permanente solo per coloro che non hanno raggiunto i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia
- Documentazione attestante la proprietà o meno dell'alloggio.

Art. 23

Partecipazione al servizio

L'anziano richiedente parteciperà al costo del servizio in relazione al reddito familiare lordo annuo posseduto così come di seguito indicato:

- Anziani con reddito fino a €. 6.000,00	8%
- " €. 6. 001,00 a €. 10.000,00	10%
- " €. 10.001,00 a €. 15.000,00.....	12%

Il contributo massimo ammissibile per ogni richiedente non potrà essere superiore a €. 1.000,00 annue. Tale limite potrà essere superato in particolari situazioni di disagio o di altro tipo opportunamente evidenziati nella relativa relazione sociale esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale.

CAPO VII

Art. 24

Esenzione e/o riduzione retta per mensa, frequenza asilo nido, colonie e corsi estivi

Il richiedente dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali ed indicando il beneficio richiesto. A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- La dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18 Maggio 2001;
- Di norma le famiglie con un reddito pari o superiore al doppio del minimo pensionistico INPS contribuiranno per intero al costo del servizio.
- Le esenzioni e/o riduzioni rette per la mensa scolastica (buoni pasto), saranno concesse dalla Giunta Comunale su motivata relazione sociale ed i beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi straordinari.

In caso di motivata e particolare significatività dell'intervento richiesto si può prescindere dal requisito economico. La valutazione tiene conto dei riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di altri minori, di qualche malattia o altri stati di bisogni o debitamente documentati.

Art. 25

Controlli e verifiche

Per quanto riguarda le prestazioni agevolate disposte sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche di cui al DLgs 109/98, così come modificato dal DLgs. 130/2000, l'Ufficio Servizi Sociali è tenuto a controllare la veridicità dei dati.

La Giunta Comunale adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sui casi presi a campione che saranno effettuati d'intesa con la Guardia di Finanza.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, la Giunta Comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 26

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

Art. 27

Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, verrà data pubblicità mediante pubblicizzazione sul sito web del Comune.

Art.28

Sanzioni

L'Amministrazione Comunale potrà disporre ulteriori indagini riguardo i dati raccolti con vari strumenti quali accertamenti bancari, controllo catastale.

In caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'utente, si procederà senza preavviso a denuncia penale e ad azione legale atta a tutelare gli interessi di questa Amministrazione.

Art. 29

Entrata In Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.